

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta unica comunale. – Modifica dell'art. 29.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministro dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 secondo cui: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del [...] decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 29 del Regolamento, relativo alle agevolazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) la cui copertura finanziaria deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa stessa (allegato “A”, parte integrante e sostanziale);

VISTA la Relazione istruttoria in data 13.03.2019 del Funzionario responsabile del tributo della S.E.PI. S.p.A., società cui sono state esternalizzate le funzioni di gestione e riscossione della Tassa sui rifiuti (allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto);

CONSIDERATO che la suddetta proposta di modifica regolamentare è finalizzata ad introdurre agevolazioni i cui destinatari sono gli alberghi, con o senza ristorante, caratterizzati da una superficie tassata maggiore di m² 500, e ritenuto che la riduzione della pressione tributaria per tali utenze venga a costituire opportuno strumento di sostegno alle attività ricettive locali di maggiori dimensioni e, indirettamente, allo sviluppo dei servizi nel settore del turismo;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, secondo la stima effettuata da S.E.PI. S.p.A., è suscettibile di produrre minori entrate annue stimate in € 68.402,00, ragione per cui detto importo è stato stanziato, con precedente deliberazione, in ciascun esercizio del Bilancio di previsione 2019-2021 come autorizzazione di spesa, assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente salvo il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate secondo cui, in particolare, *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto*

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*) che sancisce, fra l’altro, i principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità, efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate, e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di approvare le suddette modifiche regolamentari, avendone riscontrato la corrispondenza alle disposizioni di legge, l’adeguatezza rispetto alle modalità applicative del tributo cui si riferisce e l’idoneità ad attuare le politiche tributarie dell’Ente;

VISTI:

- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende sulla base dell’istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all’art. 29 del Regolamento sull’Imposta unica comunale (IUC) riportate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), quale soggetto gestore delle componenti dell’Imposta unica comunale.